

**FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE
DELLA
DEUTSCHE BANK S.P.A.**

PIAZZA DEL CALENDARIO, 3
20126 MILANO
C.F. 03655910150
Tel. 02/40242432 Fax 02/40242399
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione,
I° Sezione Speciale, n. 1056

STATUTO

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23 Aprile 2008)

SEZIONE PRIMA

PREAMBOLO

Con effetto dal 1° aprile 1920 la Banca dell'Italia Meridionale istituì la "Cassa di Previdenza per il Personale" come forma pensionistica interna. Su delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa stessa, in data 15 luglio 1950 questa venne costituita come entità associativa autonoma, con la denominazione di "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia".

Alla stessa data fu costituita nell'ambito dello stesso "Fondo di Previdenza" una società di mutuo soccorso fra i lavoratori della Banca, denominata "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia".

I due enti avevano lo scopo di assicurare, in unione fra loro, prestazioni comprensive di quelle garantite dall'I.N.P.S. con l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti. Poiché queste ultime prestazioni risultarono successivamente, per la maggior parte dei Pensionati, superiori a quelle assicurate dai due enti, i Partecipanti decisero:

- con delibera a "referendum" del 28 giugno 1954 di sospendere temporaneamente la corresponsione dei loro contributi a decorrere dal 1° luglio 1954;
- con delibera a "referendum" del 21 marzo 1957 di sopprimerla definitivamente.

La Banca d'America e d'Italia, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 1957, costituì a favore del Personale un "Fondo Pensioni" interno con effetto dal 1° gennaio 1955, destinando a tale scopo una somma iniziale di lire 210 milioni e deliberando l'erogazione al Fondo stesso di una contribuzione con decorrenza 1° gennaio 1955 nella misura del 3,50% degli emolumenti complessivi corrisposti al Personale.

In base alle norme dello Statuto del citato "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia", dello Statuto della già nominata "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia" e del Regolamento del "Fondo Pensioni" istituito dalla Banca stessa, su proposta del Consiglio d'Amministrazione del "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia" e della "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia" del 5 ottobre 1961; con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e Soci dei predetti Enti adottata con referendum il 9 novembre 1961 ed accettata dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'America e d'Italia con delibera il 23 novembre 1961, venne deciso che con effetto dal 1°.1.1962:

- il "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia", con la nuova denominazione di "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" e con gestione patrimoniale autonoma, venisse retto dalle norme di un nuovo Statuto
- la "Cassa Mutua di Integrazione delle Pensioni al Personale della Banca d'America e d'Italia", le cui attività erano già state trasferite al "Fondo di Previdenza per il Personale della Banca d'America e d'Italia", rimanesse estinta
- il "Fondo Pensioni" istituito ad iniziativa della Banca d'America e d'Italia con la citata delibera del 9 aprile 1957, venisse a cessare mediante assegnazione delle attività al "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia".

A seguito di accordo sindacale stipulato il 4 maggio 1990, su proposta del Consiglio di Amministrazione del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" dell'8 maggio 1990, con delibera dell'Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati adottata il 7 giugno 1990 ed accettata dal Consiglio di Amministrazione della Banca d'America e d'Italia il 24 maggio 1990, lo statuto del "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" è stato oggetto di un'ampia revisione, entrata in vigore il 31 dicembre 1990.

Ulteriori modifiche statutarie, dirette in particolare a consentire la variabilità della contribuzione individuale nonché l'iscrizione del personale dipendente da società controllate dalla Banca, sono state deliberate dall'Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati il 30 aprile 1991, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 1991 a seguito di accordo sindacale del 24 gennaio 1991.

A seguito di accordi sindacali stipulati in data 17, 21, 30 e 31 ottobre 1997 su proposta del Consiglio di Amministrazione del 4 novembre 1997, l'Assemblea dei Partecipanti e dei Pensionati ha deliberato il 24 novembre 1997 ulteriori modifiche statutarie, includenti la nuova denominazione di cui all'art. 2, principalmente intese all'adeguamento alla disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotte con il D. Lgs. n. 124/1993 e via via modificata ed integrata, e dirette in particolare ad assicurare, nell'ambito della unicità della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione, regimi conformi alle previsioni di cui alla disciplina anzidetta.

Nel contesto delle modifiche statutarie citate, il "Fondo Pensioni per il Personale della Banca d'America e d'Italia" ha assunto, a far tempo dal 1° dicembre 1997, la denominazione di "Fondo Pensione per il Personale della Deutsche Bank s.p.a."

A seguito di accordi sindacali stipulati in data 19, 27 marzo e 6 aprile 2001, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2001, l'Assemblea degli

Iscritti ha deliberato il 19 novembre 2001 ulteriori modifiche statutarie, principalmente intese all'adeguamento della normativa sugli Organi alla disciplina di cui al D.Lgs n. 124/1993 e della normativa in materia di finanziamento/contribuzione alle previsioni del D.Lgs n. 47/2000, nonché a ridefinire l'area dei soggetti aderenti per consentire il mantenimento della forma pensionistica attuata dal Fondo Pensione nei confronti del personale interessato da progetti di ristrutturazione del Gruppo Deutsche Bank AG in Italia.

Nell'ambito dello Statuto in vigore dall' 1/1/1962 fu introdotto il seguente impegno, poi riprodotto nei successivi testi statutari sino a quello assunto con la delibera dell'Assemblea degli Iscritti del 19 novembre 2001: "Gli obblighi derivanti alla "Banca d'America e d'Italia" e quelli derivanti al suo Personale dalle leggi che regolano l'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti saranno, come per il passato, integralmente ottemperati indipendentemente dalle norme del presente Statuto. Le prestazioni previste nel presente Statuto sono aggiuntive a quelle dell'assicurazione obbligatoria d'invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi per la detta assicurazione obbligatoria verranno corrisposti all'I.N.P.S. rispettivamente dalla "Banca d'America e d'Italia" e dal Personale, indipendentemente da quelli previsti nel presente Statuto."

A seguito di accordo sindacale stipulato in data 21 giugno 2007, su proposta del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2007, l'Assemblea degli Iscritti ha deliberato in data 8 Ottobre 2007 ulteriori modifiche statutarie, principalmente intese all'adeguamento alla disciplina delle forme pensionistiche complementari introdotte con il D. Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, e dirette in particolare ad assicurare, nell'ambito della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione, regimi conformi alle previsioni di cui alla disciplina anzidetta.

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. Il "Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A.", di cui al Preambolo, è di seguito denominato "Fondo".
2. Ai fini del presente Statuto s'intendono per:
"Decreto": il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

“Banca”: la Deutsche Bank S.p.A.

- a) “azienda” o “aziende”: indifferentemente la Banca e gli altri datori di lavoro associati al Fondo;
- b) “aderenti”: i dipendenti e gli ex dipendenti delle aziende che sono in fase di accumulo;
- c) “soggetti fiscalmente a carico”: i soggetti per i quali l’aderente può contribuire ai sensi dell’art. 8, comma 5, del Decreto;
- d) “pensionati diretti” e “pensionati indiretti”: gli ex aderenti ed i loro superstiti, in quanto fruiscano di pensione a carico del Fondo;
- e) “iscritti”: congiuntamente gli aderenti e i pensionati diretti;
- f) “fonte istitutiva” della forma pensionistica complementare attuata dal Fondo: i contratti e gli accordi collettivi aziendali promossi dagli organismi sindacali facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro; ne consegue che le norme del presente Statuto costituiscono parte integrante dei contratti di lavoro.

3. Il Fondo ha durata sino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all’art. 38.

4. Il Fondo ha sede legale in Milano presso la sede sociale della Banca.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire ai destinatari di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse dei destinatari, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. Sono destinatari del regime di previdenza complementare attuato dal Fondo:

i Dipendenti, anche a tempo determinato, entrati a far parte dell'organico di un'azienda con contratto di lavoro assoggettato alla normativa di legge italiana che aderiscono al Fondo;

- i Dipendenti, anche a tempo determinato, con rapporto di lavoro assoggettato alla normativa di legge italiana, in essere con Società od altri soggetti aziendali controllati dalla Banca, ovvero appartenenti al Gruppo Deutsche Bank AG ed operanti in Italia, cui la Banca ceda o abbia ceduto rami d'azienda e/o partecipazioni, i quali non siano già iscritti al Fondo Pensione; gli stessi possono aderire al Fondo previa delibera di associazione assunta dalla singola Società od altro soggetto. Di tale determinazione viene data comunicazione, a cura del datore di lavoro aderente, con raccomandata A/R al Fondo Pensione ed ai rispettivi Dipendenti interessati in servizio alla data della deliberazione, i quali possono esprimere la loro adesione;

- i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti;

- i Dipendenti che aderiscono con conferimento tacito del TFR.

2. L'azienda che perda i requisiti di cui al secondo alinea del precedente comma 1, decade dall'associazione al Fondo con effetto al termine del sesto mese successivo a quello in cui la perdita dei requisiti si è verificata. Su richiesta della Società od altro soggetto che abbia raggiunto uno specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali inteso a dare vita ad una nuova forma pensionistica complementare o ad aderire ad altra esistente, il Consiglio di amministrazione delibera che il rapporto associativo permanga per un ulteriore periodo non superiore a diciotto mesi.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno n. 2 comparti differenziati per caratteristiche, profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.

2. Può essere istituito, inoltre, un comparto garantito, destinato ad accogliere il

conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il comparto garantito di cui al comma 2 che precede o, in mancanza, verso il comparto più prudenziale. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.

4. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

5. Alle somme liquide depositate presso la Banca vengono praticate condizioni non inferiori a quelle stabilite dalla Banca stessa per i suoi dipendenti.

6. I titoli del Fondo Pensione vengono custoditi ed amministrati gratuitamente dalla Banca.

7. Le Aziende associate effettuano gratuitamente le operazioni del Fondo Pensione, salvi gli oneri fiscali nonché la ripetizione dei costi vivi da esse sostenuti nei confronti di soggetti di cui non siano controllanti.

Art. 7 – Spese

1. La Banca mette a disposizione del Fondo Pensione, per il suo funzionamento proprio personale, assumendo a proprio carico il relativo trattamento economico. La Banca inoltre assume a proprio carico le spese per i servizi amministrativi del Fondo e per le consulenze tecniche attuariali di cui all'art. 42 comma 3 e provvede gratuitamente al servizio di cassa per il pagamento delle pensioni.

2. Restano a carico del Fondo Pensione le spese inerenti alla produzione del reddito.

3. Restano assorbite dalle spese generali le attività connesse alla gestione ordinaria degli aderenti salvo le attività per le quali viene stabilito dal Consiglio un costo in cifra fissa, fra cui:

- la gestione delle posizioni dei soggetti fiscalmente a carico degli iscritti;
- la gestione delle posizioni degli aderenti per i quali siano venuti meno i requisiti di partecipazione, ma non trasferiscono né riscattano la posizione, nonché i casi di cui all'art. 8, comma 9;
- le anticipazioni di cui all'art. 13 relative ai soggetti di cui ai due alinea precedenti.

4. Le spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie di cui all'art. 13 bis

sono a carico dell'aderente.

5. Gli importi relativi alle spese di cui ai commi 3 e 4 precedenti sono riportati nella Nota informativa. Il Consiglio definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Finanziamento/Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico dell'aderente, dell'azienda e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento, anche tacito, del TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle aziende e dei lavoratori è stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto. Attualmente tali misure sono le seguenti:

- Per i lavoratori iscritti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 a forme pensionistiche complementari risultanti già istituite alla data di entrata in vigore della L. n. 421/1992 (c.d. "vecchi iscritti") la contribuzione commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte dell'Azienda, non può essere inferiore:

a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%;

b) a carico dell'azienda: al 5,5%;

- per gli altri lavoratori (c.d. "nuovi iscritti") la contribuzione, commisurata alla retribuzione assunta per il calcolo del TFR percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte della Banca, non può essere inferiore:

a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%;

b) a carico dell'azienda: al 2,5% per i lavoratori aderenti con rapporto di lavoro a tempo determinato; al 6% per gli altri lavoratori aderenti di cui al presente comma.

3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, secondo le modalità previste dalla fonte istitutiva per quanto riguarda le contribuzioni effettuate tramite il datore di lavoro.

4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione, fermo restando il diritto alla eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo a carico dell'aderente, secondo i criteri stabiliti dal regolamento del Fondo riportato nella Nota informativa, restano sospese, sino al termine del periodo di sospensione, gli obblighi contributivi di cui al precedente punto 2.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del Decreto (così detta contribuzione da abbuoni), secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportate nella Nota informativa.
9. Il lavoratore può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ovvero in caso di adesione al fondo di solidarietà, a condizione che, alla data del pensionamento, ovvero della data di decorrenza dell'assegno straordinario del fondo di solidarietà, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di amministrazione con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
11. Le modalità e la misura minima della contribuzione versata dall'aderente nell'interesse dei soggetti fiscalmente a carico, ovvero avvalendosi delle facoltà di cui al comma 9, saranno definite dal Consiglio di amministrazione del Fondo e riportate nella Nota informativa.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7, commi 3 e 4 e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie ivi previste.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il lavoratore aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 9 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. Il lavoratore aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di

invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua a favore dell'aderente, senza reversibilità, il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare sotto forma di capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 6 e 7.

Norme transitorie

1. Differimento della prestazione pensionistica complementare

a) Gli Aderenti che risultino iscritti al Fondo da data anteriore al 1° luglio 1977, qualora cessino per causa diversa dell'inabilità permanente o dal decesso senza avere maturato il diritto alla prestazione pensionistica ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, hanno diritto alla prestazione pensionistica stessa con decorrenza dal mese successivo al compimento dell'età stabilita per l'accesso alla pensione nel regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria; tale diritto va esercitato presentando al Fondo domanda irrevocabile in forma scritta, entro il termine di decadenza di 10 giorni decorrente dalla data di cessazione.

b) l'ex Aderente in stato di differimento ai sensi della Norma transitoria sub a) che venga riconosciuto inabile permanente con conseguente liquidazione della pensione da parte dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, acquisisce il diritto, con la medesima decorrenza, alla prestazione pensionistica di cui al comma 1 dell'articolo 10 .

c) In caso di decesso dell'ex Aderente in stato di differimento, trova applicazione la norma di cui al comma 3 dell'articolo 12.

2. Limiti alla liquidazione in forma di capitale

a) Per gli ex Aderenti che risultino iscritti al Fondo da data anteriore al 31 dicembre 1990, la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale non può eccedere l'importo risultante dalla rivalutazione annuale, ai tassi indicati nella tabella allegata allo Statuto in vigore al 31 dicembre 1990, dei contributi imputati a conti intestati al suo nome sino al tutto il 1990, oltre ai contributi versati dal gennaio 1991 ed ai rendimenti accreditati, generati dagli stessi;

b) nel caso che l'ex aderente di cui alla lettera a) eserciti l'opzione contemplata al comma 5 dell'art. 10 in misura parziale, la percentuale corrispondente alla quota liquidabile sotto forma di capitale è riferita all'importo determinato ai sensi della lettera a) della presente norma transitoria.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la

posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del Decreto.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, il lavoratore aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, incluso il ricorso al fondo di solidarietà;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, nei soli casi in cui la perdita dei requisiti derivi da quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5, ovvero dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con una delle aziende aderenti con contestuale assunzione presso altra società del Gruppo Deutsche Bank AG non aderente; qualora, invece, la perdita dei requisiti attenga alla qualità soggettiva prevista dal terzo alinea del comma 1 dello stesso art. 5, la predetta posizione individuale potrà essere mantenuta, anche in assenza di contribuzione, per un periodo massimo non superiore ad un anno.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. A seguito del verificarsi degli eventi di cui ai commi precedenti la persona fiscalmente a carico dell'aderente interessato richiede il trasferimento od il riscatto della propria posizione individuale.

5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Le modalità per la liquidazione e riscatto sono stabilite da regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e riportato nella Nota informativa.
8. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 1 il dipendente ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 8, purché il lavoratore versi alla predetta forma pensionistica, escluso il TFR, una contribuzione minima in misura non inferiore a quella prevista nello stesso comma 2.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure, in osservanza alle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R n. 380/2001;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito Regolamento inserito nella nota informativa.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni

percepita e non reintegrata.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo può prevedere prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza, anche secondo le eventuali previsioni delle fonti istitutive.

2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.

3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a. L'Assemblea paritetica;
- b. l'Assemblea dei Delegati;
- c. il Consiglio di amministrazione;
- d. il Collegio dei Sindaci.

Art. 15 – Assemblea paritetica – Attribuzioni, modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea paritetica delibera in merito:
 - a) all'azione di responsabilità verso i Consiglieri ed i Sindaci;
 - b) alle modifiche del presente Statuto;
 - c) allo scioglimento del Fondo.
2. Le delibere dell'Assemblea paritetica vengono assunte all'unanimità, secondo un meccanismo che prevede l'approvazione, rispettivamente, degli iscritti e delle aziende, secondo le previsioni di cui ai commi che seguono.
3. L'Assemblea paritetica è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione, il quale, sentito il Consiglio stesso, provvede:
 - a diramare a tutti gli iscritti e alle aziende un avviso nel quale devono essere precisate le date di inizio e di conclusione delle operazioni di voto. L'avviso viene diramato non oltre il secondo giorno successivo a quello della riunione consiliare che ha deliberato la convocazione dell'Assemblea, ovvero, nel caso di cui al comma 2 dell'art 38, non oltre il decimo giorno successivo al pervenimento alla presidenza del Fondo dell'accordo ivi previsto;
 - ad informare le parti della fonte istitutiva affinché provvedano agli adempimenti per la costituzione del seggio centrale e degli eventuali seggi periferici, specificando la loro locazione.
4. All'Assemblea paritetica sono ammessi di diritto:
 - a) gli iscritti che risultino tali al primo giorno del mese precedente a quello in cui viene diramato l'avviso di cui al comma 3;
 - b) le aziende.
5. Le operazioni di voto per gli iscritti vengono effettuate, tenendo conto di quanto previsto nei punti che seguono, garantendo, in ogni caso, la segretezza del voto.
 - a) Entro i quindici giorni successivi alla diramazione dell'avviso di cui al comma 3, si procede presso la Direzione Generale della Banca all'insediamento del seggio elettorale centrale, costituito da un componente designato dalla Banca e da componenti designati uno da ciascuna struttura aziendale centrale di Organizzazioni Sindacali firmatarie di CCNL; per ciascun designato può essere indicato un sostituto. Il seggio elettorale centrale nomina nel proprio ambito un Presidente ed un Segretario, informandone la presidenza del Fondo Pensione.
 - b) Il seggio elettorale centrale stabilisce, di volta in volta, le modalità di svolgimento delle operazioni di voto, dandone comunicazione ai seggi periferici ove costituiti.
 - c) La costituzione dei seggi periferici viene effettuata, di norma, presso le unità

produttive della Banca dove siano costituite rappresentanze sindacali aziendali. I seggi sono composti da almeno tre componenti di cui uno designato dalla Banca, ed almeno uno da ciascuna delle strutture sindacali costituite presso l'unità produttiva interessata. Ciascun seggio nomina nel proprio ambito un Presidente ed un Segretario, dandone comunicazione al Presidente del seggio elettorale centrale.

- d) Non è ammesso il voto per delega.
 - e) Il seggio elettorale centrale procede allo scrutinio riassuntivo, verificando anche le operazioni di spoglio dei seggi periferici - ove costituiti - e la validità dei voti espressi e rimette, quindi, tutta la documentazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. Entro i quindici giorni successivi alla diramazione dell'avviso di cui al comma 3, la Banca, anche in rappresentanza delle altre aziende, comunica la decisione assunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, entro i cinque giorni successivi al pervenimento della documentazione di cui al comma 5, lettera e) e della comunicazione di cui al comma 6, convoca il Consiglio per la proclamazione del risultato e le conseguenti delibere.
8. Ai fini dell'approvazione degli iscritti, è necessario che i voti favorevoli espressi dai votanti non risultino inferiori:
- alla metà più uno degli aventi diritto, ai fini delle delibere sull'argomento di cui alla lettere a) del comma 1, ovvero di cui alla lettere b) del comma 1, quando sia stato definito dalla Fonte Istitutiva;
 - ai due terzi degli aventi diritto, ai fini delle delibere sull'argomento di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero di cui alla lettera c) del comma 1;

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 36 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 18 eletti in rappresentanza degli iscritti e 18 nominati in rappresentanza delle aziende sulla base del Regolamento stabilito nella fonte istitutiva. Le elezioni sono indette con avviso del Presidente del Consiglio di amministrazione diramato entro il trentesimo giorno seguente la data di convocazione dell'Assemblea dei Delegati per l'approvazione del Bilancio dell'ultimo dei tre esercizi decorrenti dal insediamento della stessa.
2. I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
3. La carica di Delegato è incompatibile con le altre cariche nel Fondo.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi

motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea dei Delegati delibera in merito:

- a) all'approvazione del bilancio del Fondo;
- b) al conferimento - in quanto proposto del Consiglio di amministrazione - dell'incarico del controllo contabile, ed eventualmente della certificazione dei bilanci del Fondo, a Società di revisione, con determinazione del relativo compenso.

Art. 18 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ed è presieduta dallo stesso, in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Delegato nominato dai presenti. La convocazione dell'Assemblea, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, da inviare almeno quindici giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione con comunicazione scritta spedita con qualunque mezzo idoneo contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno sette giorni prima della riunione.

2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza assoluta dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti o rappresentati ai sensi del presente comma.

4. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di **due**.

5. Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto dal Segretario, che viene nominato all'inizio della riunione ed è sottoscritto da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario.

Art. 19 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti di cui 6 eletti dagli iscritti e 6 nominati in rappresentanza delle aziende sulla base del Regolamento stabilito nella fonte istitutiva che dispone, altresì, in merito all'eventuale revoca degli stessi.
2. Tutti i componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione
4. I Consiglieri durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi
5. La funzione di Consigliere non è retribuita.

Art. 20 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza degli iscritti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, gli subentra colui che ha raccolto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto, purché tale numero non sia inferiore al 10% dei votanti; qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti.
2. Se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risultasse sostituita oltre la metà dei Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la procedura per l'elezione dei Consiglieri in rappresentanza degli iscritti.
3. Qualora venissero a cessare tutti i Consiglieri eletti in rappresentanza degli iscritti, la procedura di cui al comma che precede è attivata dal Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
4. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza delle aziende dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, la Banca comunica al Presidente del Fondo Pensione il nominativo del nuovo Consigliere.
5. Gli Amministratori nominati ai sensi dei commi precedenti decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni

consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 21 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea, paritetica o dei Delegati.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio;
- b) provvede alla gestione amministrativa del Fondo ed alla sua organizzazione, eventualmente individuando il soggetto a cui affidare la gestione amministrativa e stipulando la relativa convenzione, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte;
- c) predisporre e presenta all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio annuale, attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta e programmata;
- d) decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse, in conformità alla normativa vigente applicabile ai fondi pensione preesistenti, in modo che le disponibilità del Fondo siano gestite in maniera sana e prudente, avendo riguardo agli obiettivi di diversificazione degli investimenti e dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio, di contenimento dei costi e di massimizzazione dei rendimenti netti, nella piena osservanza delle norme di legge e regolamentari e delle disposizioni di vigilanza ad esso applicabili, anche in materia di conflitti di interesse;
- e) istituisce, avuto riguardo ai destinatari ed ai relativi bisogni previdenziali, comparti del patrimonio diversi per profili di rischio e di rendimento, caratterizzati da linee di investimento distinte e differenziate, ad una delle quali gli aderenti possano aderire per un periodo di tempo predeterminato, comunque non inferiore a un anno; la relativa regolamentazione disciplina anche le modalità per la variazione di tale adesione;
- f) gestisce le risorse del Fondo, anche mediante acquisto e alienazione di cespiti mobiliari e immobiliari sotto qualsiasi forma, ivi compresa la incorporazione nel patrimonio del Fondo Pensione stesso di beni immobili di proprietà di società di capitali e/o di persone, eventualmente individuando i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio e

stipulando le relative convenzioni in esito ad una istruttoria condotta dal Consiglio stesso secondo criteri ispirati agli obiettivi di cui alla lett. d) ed in base all'esame di una pluralità di offerte contrattuali; verifica i risultati della gestione anche mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili, inseriti nelle convenzioni gestorie;

g) individua ove del caso la banca depositaria e stipula la relativa convenzione, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte;

h) individua uno o più soggetti a cui affidare l'erogazione delle rendite e stipula le relative convenzioni, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte;

i) approva gli adeguamenti del presente Statuto e degli atti che ne formino parte integrante, in caso di sopravvenute previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto (art. 6 e 8), ovvero propone all'Assemblea paritetica le altre modifiche dello Statuto;

l) assolve l'obbligo di invio delle delibere relative agli adeguamenti predetti alla COVIP ai fini dell'approvazione ai sensi del Decreto;

m) propone all'Assemblea dei Delegati la nomina della società di revisione, iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998, a cui conferire l'eventuale incarico per il controllo contabile ed eventualmente per la certificazione dei bilanci del Fondo;

n) adotta le misure di trasparenza nel rapporto con gli associati e le misure per l'informazione periodica degli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario ritenute opportune e comunque in conformità ai criteri elaborati dalla COVIP;

o) segnala alla COVIP, in presenza di eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

p) decide in merito all'esercizio dei diritti di voto nell'interesse del Fondo per gli strumenti finanziari in cui sono investite le disponibilità del Fondo;

q) nomina il Responsabile del Fondo;

r) designa le persone autorizzate a firmare la corrispondenza e gli atti del Fondo, stabilendone le facoltà;

s) gestisce - eventualmente assegnando incarichi a gestori professionali nel rispetto di

quanto indicato alla lett. b) - le Riserve Pensionati e il Fondo di Contingenza per la prosecuzione dell'erogazione diretta delle rendite;

t) convoca l'Assemblea paritetica e quella dei Delegati.

Art. 22 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando la convocazione venga richiesta da almeno sei Consiglieri, oppure dal Collegio Sindacale.

2. Il Consiglio si riunisce almeno otto volte all'anno. La convocazione è fatta mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato, almeno cinque giorni prima della seduta, riducibili a due giorni in caso di urgenza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Nel caso di mancata convocazione nelle forme suddette, le riunioni del Consiglio sono valide quando tutti i Consiglieri e i Sindaci sono presenti. Alle riunioni del Consiglio assiste il Responsabile del Fondo.

3. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito, fatto salvo il caso della mancata convocazione di cui al comma 2, con la presenza, di almeno sette Consiglieri. Le delibere del Consiglio vengono prese secondo il criterio del voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza di questo, dal Vice Presidente, ovvero, qualora risultino entrambi assenti, dal Consigliere in possesso della maggiore anzianità di carica, o, a parità di questa, dal Consigliere designato dai presenti.

4. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato fra i Consiglieri all'inizio della seduta.

5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri.

6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 23 - Presidente

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di amministrazione, uno tra i componenti rappresentanti delle aziende e l'altro tra quelli

rappresentanti degli iscritti, secondo il criterio dell'alternanza.

2. La legale rappresentanza del Fondo, anche in giudizio, spetta al Presidente e in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Nei confronti dei terzi la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente congiuntamente possono per singoli atti delegare la rappresentanza del Fondo ad altro Consigliere, come pure al Responsabile del Fondo.

3. Il Presidente del Fondo svolge ogni funzione ad esso attribuita dalla legge o dal presente Statuto. In particolare trasmette alla COVIP ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

4. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.

Art. 24 – Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente ;

- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

8. La carica di Responsabile del Fondo è incompatibile con altre cariche nel Fondo stesso.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 componenti di cui 2 eletti dagli iscritti, che eleggono anche un supplente, e 2 nominati in rappresentanza delle aziende, che nominano anche un supplente.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con modalità analoghe a quelle stabilite per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sulla base del Regolamento stabilito nella fonte istitutiva.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci ed i Sindaci supplenti devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea dei Delegati convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Qualora non sia praticabile la detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due Sindaci effettivi, si provvede al rinnovo integrale del Collegio Sindacale.

7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

9. La funzione di Sindaco non è retribuita.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile, sino a diversa determinazione dell'Assemblea dei Delegati.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 27 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente mediante invito personale trasmesso, con modalità documentabili, al recapito indicato da ciascun interessato.
3. Degli accertamenti eseguiti, anche individualmente, e delle riunioni del Collegio deve farsi constare in apposito libro dei verbali, nel quale devono essere riportate anche le eventuali espressioni di dissenso. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee dei Delegati consecutive, ovvero, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione,

decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono gestite direttamente o affidate in gestione mediante convenzione con gestori professionali.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente applicabile ai fondi pensione preesistenti.

3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dai Consiglieri, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP

4. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.

5. Il Consiglio verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni di vigilanza applicabili ai fondi pensione preesistenti.

Art. 29 - Banca depositaria

1. Il Fondo ha la facoltà di depositare tutte le risorse del Fondo presso un'unica "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.

2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue procedure caratterizzate da trasparenza.
4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria eventualmente individuata riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse applicabile ai fondi pensione preesistenti.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con gli eventuali soggetti gestori e la banca depositaria;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici;
 - i) riscossione dei crediti contributivi.
2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione generale e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, nonché della relazione della società di revisione di cui all’art. 16, comma 1, lett. b) in quanto nominata.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e la relazione della Società di Revisione, in quanto nominata, devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L’adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposita domanda con modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto. L’adesione dei lavoratori deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente, a cura del datore di lavoro, all’atto dell’assunzione o dell’inserimento nell’organico.
2. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore contestualmente al Fondo e al

proprio datore di lavoro, che la sottoscrive; essa, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore ed è inoltrata per il tramite della Direzione della Struttura di appartenenza, la quale ne attesta il ricevimento all'interessato.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite.
4. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
5. Il datore di lavoro comunica al Fondo i dati anagrafici e retributivi ed ogni informazione necessaria ai fini dell'iscrizione di ciascun lavoratore che aderisce al Fondo, nonché ad identificare, con responsabilità esclusiva, il regime contributivo e pensionistico applicabile; provvede inoltre in merito ad ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione del presente Statuto.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'adesione al Fondo ha decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di pervenimento della domanda di cui al comma 4 al datore di lavoro, fatte salve le diverse previsioni di legge circa la decorrenza della destinazione del TFR. Ulteriori previsioni in merito a modalità, termini e decorrenze dell'adesione al Fondo Pensione possono essere stabilite nella fonte istitutiva. In tali casi il datore di lavoro provvede a darne comunicazione al Fondo ai fini della immediata applicazione, nonché ai lavoratori interessati.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli iscritti

1. Il Fondo mette a disposizione degli iscritti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio e la eventuale relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili agli iscritti secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa, nonché ai pensionati.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea paritetica e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza di tutti gli iscritti e associati.

Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea paritetica in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea paritetica può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti della fonte istitutiva.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri Organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, il Consiglio di amministrazione procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli iscritti, nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge, fatta salva l'applicazione dell'art. 46.

Art. 39 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

SEZIONE SECONDA

PARTE VII – Norme transitorie

Art. 40 - Prestazioni in forma di rendita in corso di erogazione - Riserve

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni dello Statuto previgente relative alle prestazioni in forma di rendita in corso di erogazione.

2. Ai fini dell'erogazione diretta delle rendite in corso di erogazione sono costituite le seguenti riserve:

- la "Riserva Pensionati al 31 dicembre 1990", cui sono accreditati:
 - a) l'importo corrispondente alla riserva matematica al 31 dicembre 1990, calcolata come previsto all'art. 41;
 - b) i rendimenti della Riserva medesima;
 - c) gli importi eventualmente ad essa trasferiti dal "Fondo di Contingenza" di cui al terzo alinea;
- la "Riserva Pensionati post 31 dicembre 1990", cui sono accreditati:
 - a) l'ammontare del "Conto Pensione" dei pensionati alla data di accesso alla prestazione in forma di rendita, non successiva al novembre 2001;
 - b) i rendimenti della Riserva medesima;
 - c) gli importi eventualmente ad esso trasferiti dal "Fondo di Contingenza" di cui al seguente terzo alinea.
- Il "Fondo di Contingenza", cui sono accreditati:
 - a) i rendimenti del Fondo Pensione riferiti alle somme ad esso imputate;
 - b) le eccedenze che si verificassero nelle Riserve Pensionati rispetto al fabbisogno valutato ai sensi dell'art. 42;
 - c) gli importi eventualmente ad esso imputabili secondo le previsioni della fonte istitutiva;
 - d) la parte della posizione individuale, come definita nell'articolo 9, che non sia liquidata in forma di capitale all'ex Aderente iscritto anteriormente al 31 dicembre 1990, in applicazione della Norma transitoria 2 in calce all'articolo 10.

Art. 41 - Costituzione della "RISERVA PENSIONATI al 31 Dicembre 1990"

1. La "Riserva Pensionati al 31 dicembre 1990", è riferita a tutti i Pensionati (diretti, indiretti e differiti) in essere al 31 dicembre 1990 (inclusi cioè tutti coloro il cui rapporto

di lavoro con la Banca si sia risolto con diritto a pensione anteriormente al 31 dicembre 1990).

2. L'importo di cui all'art. 40, comma 2, 1° alinea, lett. a) è stato determinato come segue:

- è stata determinata la "riserva matematica" occorrente al finanziamento delle pensioni in essere tenendo conto della reversibilità al coniuge secondo la situazione anagrafica in essere al 31 dicembre 1990, applicando le "Tavole di conversione – Tasso tecnico 6,5%" allegate allo Statuto in vigore dal 31 dicembre 1990;
- la "riserva matematica" non include i capitali necessari al pagamento delle pensioni di reversibilità diverse da quella spettante al coniuge né le maggiorazioni per carichi di famiglia stabilite all'art. 31, penultimo comma, dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990; tali prestazioni vengono erogate a carico del "Fondo di Contingenza";
- la quota di "riserva matematica" riferita ai Pensionati differiti in essere al 31 dicembre 1990 è stata determinata, secondo i criteri di cui ai numeri precedenti, con riferimento all'età pensionabile e tenendo conto del rischio di invalidità e di morte, nonché di quanto disposto dall'art. 45 numero 5 dello Statuto in vigore al 31 dicembre 1990.

Art. 42 - Le Riserve Pensionati

1. Dalla "Riserva Pensionati al 31.12.1990" vengono prelevate le somme necessarie per il pagamento delle pensioni ai Pensionati diretti ed indiretti che hanno conseguito tale posizione anteriormente al 31 dicembre 1990 ed ai coniugi superstiti dei detti Pensionati diretti, fatto salvo quanto previsto all'art. 43, comma 1, lettere b) e c).

2. Dalla "Riserva Pensionati post 31 dicembre 1990" vengono prelevate le somme necessarie per il pagamento delle pensioni ai Pensionati diretti che hanno conseguito tale posizione successivamente al 31 dicembre 1990 ed ai rispettivi coniugi superstiti in quanto ne abbiano diritto.

3. Il Consiglio verifica, ad intervalli non superiori al triennio, la consistenza delle "Riserve Pensionati" di cui ai commi precedenti rispetto al fabbisogno di riserve matematiche valutate secondo criteri prudenziali ed avvalendosi di idonea consulenza tecnica attuariale.

4. Le eventuali eccedenze riscontrate saranno trasferite, secondo valutazioni prudenziali ed in non oltre tre esercizi, al "Fondo di Contingenza".

5. Gli eventuali deficit riscontrati saranno ripianati, secondo valutazioni prudenziali ed in non oltre tre esercizi, con le modalità previste dall'art. 44.

Art. 43 - Il Fondo di Contingenza

1. Il conto "Fondo di Contingenza" ha le finalità:
 - a) di garantire l'equilibrio fra le "Riserve Pensionati" e le riserve matematiche valutate necessarie per il finanziamento delle pensioni in corso di erogazione;
 - b) di erogare le maggiorazioni per carichi familiari a favore dei Pensionati che ne fossero titolari al 31 dicembre 1990 in base all'art. 31, comma 9 dello Statuto in vigore al 30.12.1990, non assorbite dai valori minimi della pensione;
 - c) di erogare le pensioni o le quote di pensione di reversibilità di cui all'art. 32 dello Statuto in vigore al 30.12.1990 a favore dei superstiti, diversi dal coniuge, del Partecipante o del Pensionato che ne fossero titolari al 31 dicembre 1990, o lo siano divenuti successivamente; in tale ultimo caso la misura della pensione viene determinata con riferimento alla pensione percepita dal Pensionato diretto al momento del decesso.
2. Qualora la consistenza del "Fondo di Contingenza" risultasse eccedente rispetto alle finalità di cui al comma 1, il Consiglio provvederà a trasferire tali eccedenze ad incremento del rendimento del Fondo Pensione in non oltre tre esercizi.
3. Nel caso in cui venga meno la finalità di cui al comma 1, lettera a), in conseguenza del trasferimento del rischio connesso ad un soggetto che lo assuma integralmente a suo carico, il Consiglio procederà, previa valutazione della consistenza eventualmente necessaria a garantire le prestazioni pensionistiche in essere anche ai sensi delle lettere b) e c) del medesimo comma, a ripartire le eventuali eccedenze residue fra i Partecipanti in proporzione all'ammontare delle rispettive posizioni individuali.

Art. 44 - Adeguamento riserve matematiche

1. Nel caso in cui, a seguito delle valutazioni tecniche effettuate ai sensi dell'art. 42, le "Riserve Pensionati" risultino insufficienti rispetto alle necessità, le stesse saranno integrate con prelevamenti dal "Fondo di Contingenza".
2. Qualora il "Fondo di Contingenza" risulti insufficiente, o comunque inadeguato rispetto alle proprie finalità, il Consiglio deve procedere alla riduzione percentuale delle pensioni, con effetto dall'inizio dell'esercizio in corso, sino al ristabilimento delle condizioni di equilibrio tecnico; i relativi recuperi potranno essere effettuati con opportuna rateazione.

Art. 45 – Indicizzazione delle pensioni

1. Le pensioni erogate dal Fondo Pensione vengono indicizzate a decorrere dal primo

giorno di ogni anno a partire dal 1 gennaio 1992, nella misura percentuale pari al tasso dei rendimenti delle rispettive “Riserve Pensionati”, salva l'eventuale applicazione dell'art. 44, scontato del tasso tecnico adottato per calcolare la misura delle stesse.

2. Ai fini di cui al comma precedente il tasso percentuale del rendimento viene considerato nel limite della seconda cifra decimale.

3. Nel caso in cui la percentuale di indicizzazione, risultante dall'applicazione dei commi precedenti sia pari od inferiore a zero, non si dà luogo ad alcun incremento delle pensioni ed ai fini delle indicizzazioni successive si opererà la compensazione con le eventuali percentuali negative precedenti.

4. La prima indicizzazione si applica con effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui la pensione è stata inizialmente liquidata, tenendo altresì conto del mese di decorrenza della stessa.

5. Nel caso in cui la misura della pensione sia stata determinata, ai sensi del comma 2 dell'art. 43 in vigore sino al 31 dicembre 1996, da due importi, derivanti rispettivamente dall'applicazione del tasso tecnico del 4,5% e del tasso tecnico del 6,5%, l'indicizzazione di cui al comma 1 si applica con le relative percentuali differenziate ai due importi suddetti.

6. Le misure delle pensioni al 31 dicembre 1990 vengono indicizzate con i criteri di cui al presente articolo nella misura percentuale pari al tasso di rendimento di cui al comma 1 scontato del tasso tecnico del 6,5 per cento.

7. Sono escluse dalla indicizzazione di cui al comma 1 le quote di maggiorazione per carichi di famiglia e le pensioni o quote di pensione erogate a favore di superstiti diversi dal coniuge, in quanto esistenti anteriormente al 31 dicembre 1990, ex art. 31, 9° comma, ed art. 32 dello Statuto in vigore al 30 dicembre 1990, od in quanto ne siano divenuti successivamente titolari a seguito del decesso del Pensionato diretto che ne fosse originariamente titolare.

8. Le variazioni annuali nelle misure delle pensioni e relativa decorrenza viene comunicata ai Pensionati.

Art. 46 - Decorrenza e modalità di pagamento delle pensioni

1. Le pensioni dirette sono erogate sino al mese, compreso, nel quale avvenga il decesso del Pensionato.

2. Le pensioni indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia avvenuto il decesso del Pensionato diretto.

3. Tutte le pensioni vengono pagate in dodici rate mensili.

Art. 47 – Effetti dello scioglimento e liquidazione del Fondo Pensione sulle prestazioni in forma di rendita in corso di erogazione diretta

1. In caso di scioglimento del Fondo Pensione, con la conseguente liquidazione:
 - a) si determina la consistenza alla data della "riserva matematica" di ciascun Pensionato, secondo il valore attualizzato della prestazione pensionistica in corso;
 - b) in caso di avanzo residuo, questo viene ripartito in proporzione fra l'Attivo netto destinato a prestazioni e le "riserve matematiche";
 - c) in caso di disavanzo che residui dopo aver utilizzato integralmente il Fondo di Contingenza, si riducono proporzionalmente le riserve matematiche dei Pensionati;
2. Ai Pensionati sarà liquidato l'ammontare delle rispettive "riserve matematiche", determinate secondo i criteri di cui al comma 1.